

Ottobre 2007 - N. 36

Algorà

Spazio di informazione del Collegio IPASVI di Como

COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI – VIGILATRICI D'INFANZIA
DELLA PROVINCIA DI COMO

Regolamento dei rapporti con il Collegio IPASVI nell'esercizio della libera professione

Delibera del Consiglio Direttivo n. 46 del 18/7/2007



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

L'infermiere che svolge la propria professione in regime libero professionale deve attenersi alle norme del proprio codice deontologico e alle leggi che regolano la libera professione in quanto tale; in particolare agli art. 2229 e 2231 del codice civile, all'art. 348 del codice penale e per quanto riguarda il campo proprio dell'attività da svolgere all'art.1 comma 2 della legge 42/99.

Art. 2

Ai sensi del presente regolamento, la figura del Libero professionista (di seguito chiamato L.P.) comprende la qualifica di Infermiere, di Assistente Sanitario, di Infermiere Pediatrico. Ogni singolo professionista opererà con i limiti e le estensioni della sua qualifica professionale.

Art. 3

Presupposto per l'esercizio della libera professione infermieristica è l'iscrizione all'Albo del Collegio IPASVI della provincia dove l'infermiere ha la residenza anagrafica o il domicilio professionale.

A tale norma sono sottoposti anche i lavoratori dipendenti pubblici o privati che intendano esercitare la libera professione purchè consentito dalle norme vigenti, dal contratto di lavoro, dal datore di lavoro, previa espressa autorizzazione e nel rispetto del presente regolamento.

Art. 4

L'infermiere dipendente che effettua anche attività libero professionale è tenuto agli adempimenti deontologici, fiscali e previdenziali previsti per i liberi professionisti.

Art. 5

Entro 60 giorni dall'inizio dell'attività libero professionale, deve iscriversi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (art.2 del Regolamento della cassa)

Art. 6

LA fiducia è alla base dei rapporti professionali dell'infermiere libero professionista: egli agisce con correttezza, lealtà, sincerità e rispetta l'obbligo di riservatezza.

Art. 7

Il L.P. non rinuncia in nessun caso alla propria libertà ed indipendenza professionale.

Art. 8

Il L.P. si impegna a mantenersi sempre aggiornato.

Art. 9

Il L.P. effettua prestazioni infermieristiche gratuite esclusivamente in situazioni occasionali, non ripetute e di breve durata affinché ciò non comporti concorrenza sleale nei confronti di altri colleghi.

Art. 10

Il L.P. in forma individuale o associata attua la pubblicità diretta o indiretta al proprio nome ed alla propria attività nelle forme consentite dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO II RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 11

Il L.P. informa tempestivamente il cliente dell'accettazione e del rifiuto dell'incarico. Esso si adopera, per quanto possibile, affinché l'incarico sia conferito per iscritto onde precisarne limiti e contenuti.

Art. 12

Il L.P. accetta l'incarico solo se ritiene di possedere la specifica capacità necessaria per l'assolvimento del compito assistenziale oppure se il cliente consente la collaborazione di colleghi con specifiche capacità.

Art. 13

Il L.P. non deve accettare l'incarico se altri impegni personali o professionali gli impediscono di svolgerlo con lo scrupolo e la diligenza richiesti in relazione alla importanza, complessità, difficoltà e urgenza necessari.

Art. 14

In nessun caso il cumulo degli impegni professionali può essere pregiudizievole della qualità delle prestazioni, della sicurezza del cliente e del professionista

Art. 15

Il L.P. all'accettazione dell'incarico illustra al cliente con chiarezza gli elementi essenziali e le eventuali difficoltà connesse al relativo piano di lavoro infermieristico.

Art. 16

Il L.P. antepone gli interessi del cliente a quelli personali. L'applicazione di tale principio però non può, in nessun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del professionista e limitare il suo diritto al compenso.

Art. 17

Il L.P. garantisce la completa esecuzione dell'incarico di assistenza infermieristica affidatagli.

Nel caso di sopravvenute modifiche alla natura dell'incarico e difficoltà delle prestazioni da erogare, informa il cliente e chiede, a seconda dei casi, di essere affiancato o sostituito da altro professionista.

Art. 18

Il L.P. può recedere dall'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano limitare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato; esso ha la discrezionalità di interrompere l'incarico nel caso in cui la condotta o le richieste del cliente o altri gravi motivi ne impediscano lo svolgimento con correttezza e dignità.

Art. 19

Nel caso di recesso dell'incarico il L.P. avverte tempestivamente il cliente, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista.

In ogni caso il recesso deve avvenire senza che sia arrecato alcun danno al cliente.

Il L.P. si pone nelle condizioni di risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione stipulando, ove necessario, un'adeguata polizza assicurativa.

Art. 20

Il L.P. mantiene la riservatezza in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della propria attività professionale che riguardino il cliente o qualsiasi altra persona.

TITOLO III RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 21

L'infermiere libero professionista è corretto con i colleghi ed evita comportamenti suscettibili di ingenerare concorrenza sleale.

Art. 22

Il L.P. non esprime giudizi che possano nuocere alla reputazione dei colleghi, o di altri professionisti sanitari, salvo che ciò sia necessario per la tutela della salute del cliente.



Art. 23

Il L.P. non divulga informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega.

Art. 24

Gli infermieri L.P. con spirito di solidarietà professionale, si devono ragionevolmente reciprocamente assistere.

Art. 25

Il L.P. chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, osserva procedure e formalità corrette e si comporta con lealtà. Prima di accettare l'incarico l'infermiere libero professionista:

- si accerta che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione;
- si accerta che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per motivi lesivi della dignità e del decoro della professione;
- invita il cliente a onorare le competenze dovute al precedente collega, salvo che il loro ammontare sia stato debitamente contestato.

Art. 26

Il L.P. che venga sostituito da altro collega presta al subentrante piena collaborazione e si adopera affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.

Art. 27

In caso di sospensione o di altro temporaneo impedimento di un infermiere libero professionista il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dell'incarico assistenziale con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche personali e organizzative.

Art. 28

Se il cliente chiede all'infermiere L.P. di prestare la propria opera per un incarico

già affidato ad altro collega, dichiarando di volere essere assistito da entrambi, il nuovo interpellato deve contattare il collega per concordare le modalità di espletamento dell'incarico ed insieme redigono e sottoscrivono il piano assistenziale.

Art. 29

Nello svolgimento del comune incarico ogni infermiere libero professionista evita, di regola, di stabilire con il cliente rapporti preferenziali, o interventi assistenziali senza preventiva intesa con i colleghi. In ogni caso, si astiene da iniziative o comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria esclusiva sfera.

TITOLO IV RAPPORTI CON GLI ALTRI

Art. 30

Il L.P. mantiene nei rapporti con i propri collaboratori indipendenza morale ed economica. In particolare l'infermiere libero professionista non fruisce della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non distoglie con mezzi scorretti i collaboratori altrui.

Art. 31

Il L.P. vigila affinché i suoi collaboratori siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch'essi sono tenuti ad osservare.

Art. 32

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione l'infermiere libero professionista rispetta l'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente.

Art. 33

Il L.P. qualora, nell'esercizio della professione, abbia rapporti con alti iscritti ad

altri Albi professionali si attiene al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

Art. 34

È vietato all'infermiere L.P. favorire chi esercita abusivamente una attività professionale.

Gli è altresì vietata l'intermediazione dietro corrispettivo per procacciare clienti a sé o ad altri.

Art. 35

Il L.P. non esercita attività incompatibili con la dignità professionale.

Art. 36

L'esercizio della libera professione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali, anche di piccole dimensioni, in nome proprio o in nome altrui, che pregiudichino il decoro e la dignità professionale o configurino situazioni di conflitto d'interesse.

TITOLO V ESERCIZIO INDIVIDUALE

Art. 37

Il L.P. esercita la libera professione nel pieno rispetto delle norme del Codice Civile, delle norme fiscali, tributarie e previdenziali.

La libera professione si sostanzia in un esercizio continuativo e in quanto tale non può quindi esplicarsi in forma di:

attività occasionale
collaborazioni coordinate e continuative,
o simili.

Art. 38

Il L.P. notifica al Collegio provinciale ove è iscritto l'inizio dell'attività professionale entro trenta giorni trasmettendo:

- scheda anagrafica aggiornata;
- copia certificato attribuzione partita IVA;

- copia della domanda di iscrizione alla cassa autonoma di previdenza ed assistenza;
- recapito professionale ed indicazione dell'eventuale ambulatorio.

Ogni variazione dei riferimenti professionali, come l'eventuale cessazione dell'attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro trenta giorni dalla avvenuta variazione.

Art. 39

Nel caso in cui l'infermiere L.P. esercita in modo non occasionale attività infermieristica, in una provincia diversa da quella del collegio di iscrizione, è tenuto a dichiarare al collegio della provincia in cui esercita:

- l'avvio dell'attività libero professionale;
- il collegio d'iscrizione;
- di aver adempiuto agli obblighi previsti per la notifica al collegio d'appartenenza.

Il collegio provvede alla verifica delle dichiarazioni ricevute.

Art. 40

Il L.P. iscritto all'Albo Professionale può esercitare l'attività previa dichiarazione di inizio attività fatta all'ufficio IVA competente per territorio.

Tale dichiarazione deve essere effettuata entro trenta giorni dall'inizio dell'attività stessa (appontamento della struttura o ricevimento del primo incarico). Anche un solo cliente è sufficiente a far scattare tale obbligo.

TITOLO VI COSTITUZIONE DI STUDI ASSOCIATI

Art. 41

L'esercizio della L.P. in forma associata viene svolto nel pieno rispetto delle norme civilistiche, fiscali e previdenziali



ed in conformità a quanto previsto nella legge 1815/1939 e successive modificazioni. La denominazione dello studio associato deve rispettare quanto previsto nella citata legge.

Sono quindi espressamente vietati nomi di fantasia e, nell'indicazione delle forme associative, dovrà essere utilizzato il termine "studio associato".

Art. 42

Lo studio associato può essere costituito esclusivamente da:

- liberi professionisti iscritti al Collegio IPASVI;
- da liberi professionisti iscritti in altri Albi professionali relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attività siano integrabili a quella infermieristica;
- da liberi professionisti il cui profilo professionale è previsto dai decreti ministeriali relativi ad attività sanitarie e che rispettino il criterio della integrabilità.

Restano esclusi dalla partecipazione agli studi associati quei lavoratori la cui autonomia professionale non è legislativamente riconosciuta.

Art. 43

Lo studio associato deve essere costituito almeno con scrittura privata registrata.

Nell'atto costitutivo devono comparire:

- a) i nomi degli associati;
- b) la denominazione dello studio associato;
- c) la sede e la durata;
- d) le norme per il recesso o l'esclusione degli associati;
- e) i criteri di ripartizione degli utili;
- f) le norme regolamentari fra associati nei confronti dei clienti e nei confronti del Collegio.

Sono espressamente vietate le clausole vessatorie e limitative del diritto di recesso, della partecipazione agli utili e alle

perdite o alla gestione associativa e comunque lesive del decoro e della dignità della professione.

Art. 44

Lo studio associato notifica al Collegio provinciale la sua costituzione entro trenta giorni trasmettendo:

- a) copia dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto;
- b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e della partita IVA;
- c) elenco degli infermieri associati con indicazione degli estremi di iscrizione all'Albo professionale e copia della domanda di iscrizione alla cassa autonoma di previdenza;
- d) elenco degli altri professionisti associati.

Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco dei soci, nonché l'eventuale cessazione dell'attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.

Art. 45

Nel caso in cui lo studio associato eserciti in modo non occasionale attività infermieristica, in una provincia diversa da quella del collegio presso cui è depositata la notificata di costituzione, è tenuto a dichiarare al collegio della provincia in cui esercita:

- l'avvio dell'attività libero professionale;
- il collegio presso cui è depositata la notificata di costituzione;
- di aver adempiuto agli obblighi previsti per la notifica al collegio d'appartenenza.

Il collegio provvede alla verifica delle dichiarazioni ricevute.

Art. 46

Qualora l'atto costitutivo o lo statuto preveda l'individuazione di un organo di

amministrazione cui delegare parte dei compiti di gestione dello studio associato, tutti gli associati dovranno disporre della documentazione dove sono determinati:

- a) il numero dei componenti dell'organo di amministrazione;
- b) i compiti di gestione e amministrazione delegati all'organo amministrativo e quelli riservati all'assemblea degli associati;
- c) la durata in carica e le modalità di nomina/revoca dell'organo amministrativo;
- d) le modalità di convocazione dell'assemblea e degli associati;
- e) le modalità di ripartizione degli utili;

Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco dei soci, nonché l'eventuale cessazione dell'attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari

Art. 47

Lo studio associato può essere costituito fra iscritti a Collegi provinciali diversi. In tal caso gli adempimenti di cui agli art. 44,45,46 vengono effettuati nei confronti di tutti i collegi interessati. Qualora esista un organo di amministrazione esso deve essere costituito con la presenza di almeno un iscritto per ogni Collegio provinciale interessato.

Art. 48

Qualora si verificano situazioni lesive del decoro professionale il collegio può avvalersi della facoltà prevista dall'art.8 comma 2 della legge 175/92 per promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.

I singoli associati sono responsabili in solido di tutta l'attività dello studio associato.

TITOLO VII COOPERATIVE SOCIALI

Art. 49

L'infermiere può esercitare la libera professione in forma associata tramite cooperative sociali regolarmente costituite ai sensi delle leggi 381/91 e 142/01 e del presente regolamento.

Art. 50

La cooperativa sociale notifica al collegio provinciale almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività infermieristica:

- L'atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno ai sensi della legge 142/01.
- Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e partita i.v.a.
- L'elenco dei soci infermieri.
- Il nominativo dell'infermiere responsabile per l'area infermieristica.

Il Collegio IPASVI di Como, nella convinzione che tale forma di esercizio professionale possa integrare le forme tradizionali superando anche alcuni limiti nelle norme sugli Studi Associati ritiene di dover sottolineare che:

- la cooperativa sociale può esercitare attività infermieristica solo ed esclusivamente attraverso soci lavoratori o dipendenti iscritti al Collegio IPASVI;
- dovrà essere limitato il ricorso del subappalto a liberi professionisti iscritti al Collegio al fine di evitare una pura azione di intermediazione fra committenti ed esecutore;
- la Cooperativa Sociale, nei suoi rapporti relativi all'attività infermieristica intrattenuti con terzi, dovrà indicare nome e cognome dei professionisti abilitati all'esercizio della professione infermieristica;
- viene richiesto l'inserimento nello Statuto della Cooperativa di una



norma che preveda il pieno rispetto, anche ai fini associativi, delle sanzioni deontologiche inflitte al singolo iscritto / associato;

- la presenza all'interno della cooperativa di altri professionisti o di figure di supporto all'assistenza infermieristica non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio professionale da parte dell'infermiere.

Art. 51

Nel caso in cui la cooperativa eserciti in modo non occasionale attività infermieristica, in una provincia diversa da quella del collegio presso cui è depositata la notificata di costituzione, è tenuto a dichiarare al collegio della provincia in cui esercita:

- l'avvio dell'attività libero professionale;
- il collegio presso cui è depositata la notificata di costituzione;
- di aver adempiuto agli obblighi previsti per la notifica al collegio d'appartenenza.

Il collegio provvede alla verifica delle dichiarazioni ricevute.

TITOLO VIII NORME ANTITRUST

Art. 52

In ogni caso nessuna forma associata potrà riunire un numero di liberi professionisti tale da determinare situazioni di alterazione del principio della libera concorrenza.

Art. 53

In ogni caso l'applicazione delle tariffe professionali non dovrà comportare cartelli tariffari o accordi collusivi tali da creare situazioni di lesione della libera professione.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 54

Le presenti norme costituiscono impegno di comportamento al cui rispetto ed osservanza sono tenuti tutti gli infermieri libero professionisti e, per quanto a loro compete, tutti gli iscritti ai Collegi provinciali IPASVI.

Art. 55

Il Collegio provinciale provvederà alla redazione e alla pubblicazione dell'elenco degli infermieri esercenti la libera professione in forma individuale ed associata nel rispetto della normativa vigente.

Art.56

Ai sensi dell'art.12 del regolamento della cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore di infermieri, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, il collegio trasmette entro il mese di gennaio di ciascun anno l'elenco di cui all'art.56

Art. 57

L'inosservanza delle presenti norme di comportamento costituisce abuso e mancanza nell'esercizio della professione o fatto disdicevole al decoro professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi dell'art. 38 e seguenti del DPR 05/04/1950 n. 221.